



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 21.12.2020

Oggetto: Quesito relativo all'interpretazione dell'art. 27 bis delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di dicembre, a seguito di apposita convocazione del 11.12.2020 prot. n. 12189, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Christian Solinas	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Roberto Frongia	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	
Gianni Lampis	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X
Gabriella Murgia	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X
Anita Pili	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X
Costantino Tidu	Rappresentante delle Province (collegamento telefonico)	Componente	X
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.14671 del 21.12.2020, assume la Presidenza l'Assessore della Difesa dell'Ambiente Gianni Lampis.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5
DEL 21.12.2020

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito al punto dell'O.d.G. di cui all'oggetto

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che il Presidente del Comitato ha proposto l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e le relative Norme di Attuazione;

VISTE le deliberazioni del Comitato Istituzionale di modifica e aggiornamento delle suddette Norme di Attuazione, da ultimo modificate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 16.06.2020, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/1 del 07.07.2020, rettificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 43/2 del 27.08.2020, e con successivo decreto del Presidente della Regione n. 94 del 16.09.2020 pubblicato sul BURAS n. 58 del 24.09.2020, avente ad oggetto "*Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 "Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna" – Secondo ciclo di pianificazione –Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Aggiornamenti e semplificazione delle procedure. Approvazione*";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 07.04.2020, avente ad oggetto "Quesiti inerenti all'interpretazione delle norme di attuazione del Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - Atto di indirizzo";

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Sanluri, con nota protocollo n. 30972/2020, acquisita al protocollo ADIS n. 11784/2020, ha posto un quesito relativo all'interpretazione dell'art. 27 bis delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, rubricato "Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali nelle aree di pericolosità molto elevata (Hi4)";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5
DEL 21.12.2020

EVIDENZIATO che sussistono i presupposti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva del quesito stesso, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale sopra richiamata;

RITENUTO pertanto di dover fornire chiarimenti volti a garantire l'univoca interpretazione dell'art. 27 bis delle N.A. del PAI;

CONSIDERATO che, con il quesito in esame, il Sindaco del Comune di Sanluri "... visto il comma 1 che consente *lo svolgimento delle attività e la realizzazione di fabbricati e di impianti delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali senza aumento del rischio, ad eccezione dell'eventuale incremento intrinsecamente connesso a tali attività ed impianti*, secondo le modalità disposte dal comma 7, e precisamente *le nuove costruzioni e gli incrementi di volume o di superficie utile sono consentiti a condizione che siano realizzati per sopraelevazione a quota superiore a m. 1,00 al piano di campagna e comunque a quote superiori a quelle della piena con tempo di ritorno pari a 100 anni*, fermo restando la presentazione di studio di compatibilità e di sicurezza idraulica" chiede "... se ciò sia applicabile anche agli annessi ad uso residenziale quando connessi alla conduzione di un fondo agricolo da parte di imprenditore agricolo professionale, ovvero se gli interventi rivolti alla costruzione o all'ampliamento di edifici esistenti ai fini residenziali, i mutamenti di destinazione d'uso o qualunque altro tipo di intervento che comporti incremento della superficie utile residenziale, debbano ritenersi sempre preclusi visto il secondo periodo del comma 6: *È, inoltre, sempre vietato realizzare nuovi edifici a destinazione residenziale, turistico-ricettiva e punti di ristoro nonché effettuare mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per adibirli a tali funzioni*";

EVIDENZIATO che l'art. 27 bis delle N.A. del PAI, ed in particolare il comma 3, dispone: "Nelle aree di cui al comma 1 sono permesse le attività delle aziende agricole, zootecniche e selvicolturali e la realizzazione dei fabbricati e degli impianti connessi alla loro conduzione e alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, purché in condizioni di massima sicurezza idraulica possibile, previa presentazione da parte del proponente di studio di compatibilità e di sicurezza idraulica", che l'ultima parte del successivo comma 6, riportato anche nella richiesta di parere, dispone: "E', inoltre, sempre vietato realizzare nuovi edifici a destinazione residenziale, turistico-ricettiva e punti di ristoro nonché effettuare mutamenti di destinazioni d'uso di edifici esistenti per adibirli a tali funzioni" e che il comma 7 impone le prescrizioni per la realizzazione dei fabbricati e degli impianti di cui al precedente comma 3;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27.02.2018, avente ad oggetto "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Modifica ed integrazione delle Norme di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5
DEL 21.12.2020

Attuazione”, con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione del PAI ed è stato introdotto l’art. 27 bis in esame;

RICHIAMATO, in particolare, l’ allegato B, “relazione illustrativa”, alla suddetta deliberazione che, tra l’altro, specifica che la realizzazione di fabbricati e di impianti delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali, senza aumento del rischio, ad eccezione dell’eventuale incremento intrinsecamente connesso a tali attività ed impianti, “... è riservata alle sole aziende, purché in condizioni di massima sicurezza idraulica possibile, previa presentazione da parte del proponente di studio di compatibilità e di sicurezza idraulica che deve prevedere le adeguate misure e gli interventi per limitare la vulnerabilità degli edifici e dei manufatti e per consentire la tutela della pubblica incolumità, nel rispetto delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per gli aspetti legati alla manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura e al mantenimento delle condizioni locali specifiche per limitare l’erosione” e che “La norma fornisce anche regole precise per il posizionamento e dimensionamento delle strutture, rispetto alla piena prevista e vieta, in ogni caso, la residenza”;

RITENUTO che il tenore letterale del testo e la finalità della norma impongano di interpretare l’ art. 27 bis delle N.A. del PAI nel senso che, all’interno delle zone perimetrate a pericolosità idraulica molto elevata, è consentita, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla norma stessa, esclusivamente la realizzazione di fabbricati ed impianti connessi alle attività aziendali e di trasformazione dei prodotti aziendali (aziende agricole, pastorali e selvicolturali) ed è vietata la destinazione residenziale di tali fabbricati, il mutamento di destinazione d’uso o qualunque altro tipo di intervento che comporti incremento della superficie utile residenziale, seppure connessi alla conduzione di un fondo agricolo da parte di imprenditore agricolo professionale;

DELIBERA

per le ragioni indicate in premessa, l’art. 27 bis delle N.A. del PAI, rubricato “Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali nelle aree di pericolosità molto elevata (Hi4)”, deve essere interpretato nel senso che, all’interno delle zone perimetrate a pericolosità idraulica molto elevata, è ammessa, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla norma stessa, esclusivamente la realizzazione di fabbricati ed impianti connessi alle attività aziendali e di trasformazione dei prodotti aziendali (aziende agricole, pastorali e selvicolturali), mentre è assolutamente vietata, anche se connessa alla conduzione di un fondo agricolo da parte di imprenditore agricolo professionale, sia la



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5
DEL 21.12.2020

realizzazione di nuovi fabbricati a destinazione residenziale, turistico ricettiva e a punto di ristoro, che il mutamento di destinazione d'uso di edifici esistenti per adibirli a tali funzioni o qualunque altro tipo di intervento che comporti incremento della superficie utile residenziale.

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Gianni Lampis